



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.G. TRISSINO"

Licei Classico Scientifico Linguistico Scienze Umane

Via Lungo Agno Manzoni, 18 – VALDAGNO – (VI)

Liceo Artistico

Via G. Marzotto, 1 – VALDAGNO – (VI)

Tel. 0445401615

www.liceivaldagno.edu.it

e-mail: viis001003@istruzione.it

Approvato dal Dipartimento di Scienze Naturali e Chimica in data 16/03/2026

Acquisito con parere favorevole dal Collegio dei Docenti del 14/05/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 60/2024-2027 del 19/05/2026

In vigore dal 19/05/2026

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI E CHIMICA

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI.....	1
Art. 1 Introduzione.....	1
Art. 2 Destinazione d'uso e accessibilità	1
Art. 3 Prenotazione del laboratorio e gestione del registro delle attività	2
CAPO II – NORME SPECIFICHE PER I DOCENTI.....	3
Art. 4 – Norme di sicurezza e responsabilità nell'uso del laboratorio	3
Art. 5 – Vigilanza, dispositivi di protezione e sicurezza.....	3
Art. 6 – Norme di utilizzo specifico per i docenti	4
CAPO III – NORME SPECIFICHE PER GLI STUDENTI	5
Art. 7 - Ingresso ed abbigliamento.....	5
Art. 8 – Comportamento da tenere durante la frequenza del laboratorio	5
a) Materiale personale e divieti generali.....	5
b) Dispositivi di protezione e comportamento	5
c) Utilizzo di strumenti, materiali e sostanze	5
d) Norme operative	6
e) Sicurezza elettrica e uso della fiamma.....	6
f) Attività microbiologiche e biologiche	7
g) Vetreria, strumenti delicati e taglienti	7
h) Movimentazione carichi e postazioni	7
i) Emergenze e incidenti	7
l) Rifiuti, pause e conclusione delle attività.....	7
m) Responsabilità	8
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 9 – Entrata in vigore e rinvio normativo.....	8

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Introduzione

Il laboratorio di scienze naturali e chimica è una **risorsa essenziale** per l'Istituto, in quanto offre agli studenti la possibilità di sperimentare e operare in attività diverse da quelle curricolari.

Il laboratorio ha l'obiettivo di **promuovere e diffondere** la pratica scientifica ed è uno strumento di formazione a disposizione dei docenti di scienze naturali e chimica e degli studenti dell'Istituto.

Il **rispetto e la tutela** delle attrezzature, degli spazi e dei materiali in dotazione rappresentano condizioni indispensabili per il corretto utilizzo del laboratorio e per il mantenimento della sua efficienza.

Il presente regolamento ne disciplina l'accesso e l'utilizzo da parte dei docenti, dell'assistente tecnico (A.T.) e degli alunni interessati.

Oltre alle disposizioni di legge vigenti, devono essere osservate le misure organizzative e di sicurezza predisposte dalla Dirigenza Scolastica, finalizzate alla tutela della sicurezza individuale e collettiva e all'igiene nei luoghi di lavoro.

Gli **alunni**, durante le attività svolte nel laboratorio, sono equiparati ai **lavoratori** ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. In quanto tali, sono tenuti a rispettare le disposizioni normative e le procedure di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

I **docenti e l'assistente tecnico**, durante l'utilizzo del laboratorio, svolgono funzioni di vigilanza con compiti assimilabili a quelli del **preposto** ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Essi sono pertanto responsabili della vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza, dell'applicazione delle procedure previste e del corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale.

Art. 2 Destinazione d'uso e accessibilità

- 1. Il laboratorio è riservato** alle lezioni didattiche per classi o gruppi di studenti alla presenza di un docente, che è tenuto a garantire l'ottemperanza delle norme di sicurezza, il rispetto degli arredi ed il corretto utilizzo delle attrezzature di cui il laboratorio è provvisto.
- 2. L'accesso al laboratorio** è consentito esclusivamente in presenza di un docente e/o di personale A.T., nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento, per lo svolgimento delle attività curricolari previste.
- 3.** In caso di disponibilità di spazi orari liberi, è consentito l'accesso anche a gruppi di alunni per lo svolgimento di attività previste da progetti approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sempre sotto la guida di un docente.

Art. 3 Prenotazione del laboratorio e gestione del registro delle attività

1. L'utilizzo del laboratorio è subordinato alla **prenotazione obbligatoria** da parte dei docenti, da effettuarsi con congruo anticipo mediante accordi con l'assistente tecnico di laboratorio.

L'assistente tecnico provvede alla registrazione dell'attività sull'apposito **calendario cartaceo delle prenotazioni**, presente presso l'ufficio tecnico, indicando la data, la classe, l'orario di utilizzo e l'attività/esperienza da svolgere, e cura l'organizzazione tecnica dell'attività sulla base delle indicazioni fornite dal docente.

Restano in capo al docente la responsabilità didattica, la vigilanza sugli studenti e il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

2. Il laboratorio è dotato di un apposito **registro**, finalizzato alla tracciabilità delle attività svolte, al monitoraggio dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione A – Registro accessi laboratorio**

Deve essere compilata dal docente responsabile e/o dall'A.T. all'inizio di ogni attività e deve riportare la data, l'orario di utilizzo, la classe, il nominativo del docente e l'attività o esperienza svolta.

- **Sezione B – Anomalie funzionamento apparecchiature**

Deve essere compilata dal docente e/o l'A.T., per segnalare eventuali malfunzionamenti, guasti o irregolarità riscontrati durante l'attività.

- **Sezione C – Manutenzione apparecchiature**

È riservata all'assistente tecnico e, ove necessario, ai docenti, ed è destinata alla registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulle apparecchiature del laboratorio.

- **Sezione D – Furti e danneggiamenti apparecchiature**

Deve essere compilata dal docente per segnalare eventuali furti, totali o parziali, o danneggiamenti di beni e attrezzature del laboratorio.

La compilazione del registro è **obbligatoria** e costituisce parte integrante delle procedure di gestione e sicurezza del laboratorio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II – NORME SPECIFICHE PER I DOCENTI

Art. 4 – Norme di sicurezza e responsabilità nell'uso del laboratorio

Prima dell'avvio delle attività didattiche in laboratorio, il docente è tenuto a illustrare agli studenti le norme di sicurezza e di tutela della salute e a fornire adeguate informazioni sui rischi specifici delle attività previste e sulle corrette modalità di comportamento, in conformità al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il docente assume le seguenti **responsabilità**:

- **verificare preventivamente** l'idoneità e il corretto funzionamento di attrezzature e strumenti, segnalando tempestivamente eventuali guasti, anomalie o situazioni di rischio ai responsabili competenti;
- **garantire** che l'accesso al laboratorio sia consentito esclusivamente agli allievi autorizzati e sotto la propria supervisione;
- **vigilare** sul comportamento degli allievi durante le attività laboratoriali, intervenendo prontamente in presenza di situazioni potenzialmente pericolose;
- **assicurare** che gli allievi siano adeguatamente informati sulle procedure operative, sui rischi specifici delle attività svolte e sulle corrette modalità di emergenza ed evacuazione;
- **verifica preventivamente che le sostanze**, i preparati chimici, le soluzioni di laboratorio, i reagenti, i materiali di consumo, i campioni, i dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altro materiale o prodotto da utilizzare per l'attività **siano integri, non scaduti e idonei all'impiego in condizioni di sicurezza**. Se tali materiali risultano scaduti o non idonei all'utilizzo, il docente provvede a non impiegarli e a segnalarne la non utilizzabilità, al fine di consentirne lo smaltimento secondo la normativa vigente.
- **verificare preventivamente la presenza e la disponibilità, sul computer del laboratorio, delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)** relative ai prodotti chimici che intende utilizzare nell'attività laboratoriale programmata; qualora tali schede non risultino presenti o aggiornate, provvede a reperirle attraverso fonti ufficiali e a renderle disponibili in formato elettronico, al fine di garantirne la consultazione da parte degli studenti coinvolti nell'esperienza, dei docenti e dell'assistente tecnico;
- **sospendere immediatamente** le attività in presenza di condizioni di pericolo per la sicurezza o la salute degli utenti;
- **garantire** il ripristino dell'ordine e delle condizioni di sicurezza del laboratorio al termine delle attività;
- **segnalare** eventuali incidenti e/o infortuni secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

Art. 5 – Vigilanza, dispositivi di protezione e sicurezza

1. Il docente responsabile dell'attività **assicura** la costante vigilanza sugli studenti per l'intera durata delle esercitazioni, promuovendo il rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il docente **coordina e sovrintende** all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi (DPC) necessari allo svolgimento delle attività (quali, a titolo esemplificativo, camici, guanti, occhiali protettivi, cappe), operando in conformità al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
3. **L'utilizzo dei DPI è obbligatorio** e la loro mancata osservanza comporta l'immediata sospensione dell'attività.

4. Il docente **fornisce** le indicazioni operative necessarie affinché gli studenti utilizzino correttamente strumenti, attrezzature e sostanze, assicurandosi che non vengano svolte attività prive di preventiva autorizzazione.
5. **In caso di incidente**, infortunio o situazione di emergenza, il docente **attiva** immediatamente le procedure previste dal Piano di Emergenza dell'Istituto e informa tempestivamente gli uffici competenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6 – Norme di utilizzo specifico per i docenti

1. Il docente che ha prenotato il laboratorio è **responsabile del corretto utilizzo** degli spazi e delle attrezzature da parte degli utenti presenti.
2. Il docente è tenuto a **seguire scrupolosamente le istruzioni** per l'uso delle attrezzature e a segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti, carenze o mancanze di materiale di consumo al responsabile del laboratorio e/o all'assistente tecnico.
3. Al termine delle attività, al fine di garantire la piena fruibilità del laboratorio agli utenti successivi, il docente deve assicurarsi che gli studenti provvedano al **riordino** delle postazioni di lavoro, che la vetreria sia collocata in modo sicuro nei lavandini o negli spazi indicati e che siano rispettate le corrette procedure di smaltimento dei rifiuti chimici.
4. Le operazioni di **trattamento o smaltimento di sostanze** che richiedono procedure specifiche sono effettuate esclusivamente dal docente e/o dall'assistente tecnico e non possono essere affidate agli alunni.
5. Tutti gli utenti sono tenuti a collaborare al **mantenimento dell'ordine**, della pulizia e dell'efficienza delle attrezzature e dei beni in dotazione al laboratorio.
6. **Le apparecchiature, gli strumenti e i beni inventariati** devono essere utilizzati unicamente all'interno dell'Istituto e non possono essere prelevati o impiegati all'esterno della scuola.
 - a. L'eventuale **cessione temporanea** al laboratorio di fisica è consentita *solo previa autorizzazione* del responsabile del laboratorio o, in sua assenza, dell'assistente tecnico. La responsabilità per l'utilizzo, la custodia e la conservazione delle apparecchiature ricade sul docente che ne richiede l'uso, dalla presa in carico fino alla restituzione.
 - b. Al termine delle attività, strumenti e apparecchiature devono essere ricollocati nei rispettivi spazi, in condizioni di ordine e sicurezza.
7. Ogni **guasto o manomissione** deve essere immediatamente segnalato al responsabile del laboratorio e/o all'assistente tecnico e annotato nelle apposite sezioni del registro del laboratorio.
8. In caso di **furto o danni**, il docente è tenuto a compilare la relativa sezione del registro del laboratorio. Le responsabilità sono definite secondo quanto previsto dal regolamento d'Istituto.
9. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave o comunque accessibile esclusivamente al personale autorizzato (collaboratori scolastici, assistente tecnico e docenti di scienze naturali e chimica).

CAPO III – NORME SPECIFICHE PER GLI STUDENTI

Art. 7 - Ingresso ed abbigliamento

- L'**accesso degli alunni** al laboratorio è consentito esclusivamente in presenza di un docente e/o dell'assistente tecnico.
- L'**accesso e l'utilizzo degli strumenti e dei materiali** sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del docente e/o dell'assistente tecnico.
- Gli studenti sono tenuti a lasciare **zaini e capi di abbigliamento** nel corridoio esterno al laboratorio, in modo ordinato e senza intralciare le vie di esodo.
- Per accedere al laboratorio **è obbligatorio indossare il camice**, che deve coprire eventuali scarpe o foulard; l'abbigliamento deve in ogni caso garantire un'adeguata protezione del corpo. **I capelli lunghi devono essere raccolti** e legati dietro la nuca.
- Gli studenti devono raggiungere la propria **postazione di lavoro** in modo ordinato e senza fretta e ne sono responsabili fino al termine dell'esercitazione.

Art. 8 – Comportamento da tenere durante la frequenza del laboratorio

Durante la permanenza nel laboratorio, gli studenti sono tenuti a osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:

a) Materiale personale e divieti generali

- È consentito l'utilizzo del solo materiale didattico personale necessario allo svolgimento dell'attività (quaderno, penne, libri di testo, calcolatrice, tavola periodica, ecc.).
- **È assolutamente vietato** consumare cibi e bevande all'interno del laboratorio.

b) Dispositivi di protezione e comportamento

- È obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale (**DPI**) e collettiva (**DPC**) previsti, secondo le indicazioni del docente e/o dell'assistente tecnico.
- È obbligatorio **attenersi scrupolosamente** alle indicazioni del docente e dell'assistente tecnico in merito alla manipolazione di oggetti, strumenti e materiali; non è consentito eseguire operazioni diverse da quelle previste dalle metodiche illustrate.
- È richiesto un comportamento disciplinato e responsabile; **è vietato correre, giocare, fare scherzi** o assumere comportamenti imprudenti che possano arrecare danno a sé stessi o agli altri.

c) Utilizzo di strumenti, materiali e sostanze

- Gli strumenti e i materiali previsti dai protocolli possono essere prelevati dagli appositi armadi dagli studenti esclusivamente previa autorizzazione del docente e/o dell'assistente tecnico e destinati al solo utilizzo in laboratorio.
- **Il docente che programma un'attività laboratoriale provvede**, nei giorni precedenti l'esercitazione, a **verificare che tutte le sostanze**, i preparati chimici, le soluzioni di laboratorio, i reagenti, i materiali di consumo, i campioni, i dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altro materiale o prodotto da utilizzare per l'attività **siano integri, non scaduti e idonei all'impiego in condizioni di sicurezza**. Se tali materiali risultano scaduti o non idonei all'utilizzo, il docente

provvede a non impiegarli e a segnalarne la non utilizzabilità, al fine di consentirne lo smaltimento secondo le procedure previste dalla Legge.

- Le **Schede di Dati di Sicurezza (SDS)** delle sostanze e dei preparati chimici presenti nel laboratorio sono conservate in **formato elettronico sul computer del laboratorio** e risultano **facilmente e immediatamente accessibili al personale docente, all'assistente tecnico e agli alunni**, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Il docente **consulta inoltre le Schede di Dati di Sicurezza (SDS)** relative alle sostanze e ai preparati che intende utilizzare, **verificandone l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente** e la corrispondenza con i prodotti effettivamente presenti in laboratorio. Qualora tali schede non risultino presenti o aggiornate, il docente provvede a reperirle tramite fonti ufficiali e a renderle disponibili in formato elettronico sul computer del laboratorio, al fine di garantirne la consultazione da parte degli studenti coinvolti nell'esperienza, dei docenti e dell'assistente tecnico.
- Prima dell'inizio dell'attività laboratoriale, il docente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fornisce agli studenti le informazioni relative ai rischi connessi alle attività previste, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ai dispositivi di protezione individuale da utilizzare.
- **Il docente illustra agli alunni le Schede di Dati di Sicurezza (SDS)** dei prodotti chimici che verranno utilizzati durante l'esperimento e garantisce agli studenti la possibilità di consultarle nel corso dello svolgimento delle attività.
- **È vietato assaggiare qualsiasi sostanza.** In caso di contatto accidentale con bocca o occhi, avvisare immediatamente il docente e/o l'assistente tecnico.
- **Non inalare vapori né annusare** direttamente reagenti o sostanze chimiche; quando necessario, lavorare sotto cappa aspirante.

d) Norme operative

- Utilizzare spatole e cucchiaini per il **prelievo di solidi e polveri**; bacchette di vetro e imbuto per mescolare e travasare liquidi.
- **Prelevare i liquidi** esclusivamente mediante appositi strumenti di aspirazione (propipette, tettarelle, ecc.).
- I recipienti devono essere correttamente **identificati** (nome, formula, data) e **richiusi** dopo l'uso.
- **Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso** o apparecchiature in funzione.
- **Segnalare immediatamente** al docente e/o all'assistente tecnico eventuali sversamenti, anomalie o malfunzionamenti delle attrezzature.

e) Sicurezza elettrica e uso della fiamma

- Prestare particolare attenzione agli **allacciamenti elettrici**; evitare di bagnare prese e apparecchiature e non toccare strumenti sotto tensione con le mani bagnate.
- Durante l'**utilizzo del becco Bunsen** o di reagenti chimici è obbligatorio rimuovere sciarpe, foulard, copricapi o altri indumenti simili. I capelli lunghi devono essere sempre raccolti.
- Nel **riscaldamento di liquidi** in provetta è vietato orientare l'apertura verso il viso proprio o altrui.

- Il **becco Bunsen** deve essere posizionato **lontano da sostanze infiammabili**; ove necessario, utilizzare piastre riscaldanti.

f) Attività microbiologiche e biologiche

- **Le attività con materiale microbiologico** devono essere svolte sotto cappa a flusso laminare, secondo le indicazioni del docente.
- **È vietato lasciare** contenitori con colture microbiche aperti o **manipolare** materiali non autorizzati.
- **Non aprire** contenitori, bottiglie o capsule Petri senza specifica autorizzazione.
- **I materiali potenzialmente infettivi** devono essere adeguatamente protetti per evitare contaminazioni.

g) Vetreria, strumenti delicati e taglienti

- **Maneggiare con cura** vetreria, vetrini e strumenti ottici; il microscopio deve essere utilizzato e pulito secondo le indicazioni fornite.
- **In caso di rottura di vetri**, non raccogliere i frammenti e avvisare immediatamente il docente e/o l'assistente tecnico.
- **L'uso di strumenti affilati o taglienti** è consentito solo *previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza* del docente e/o dell'assistente tecnico.

h) Movimentazione carichi e postazioni

- **È vietato sollevare** carichi superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di movimentazione manuale dei carichi; in ogni caso, per gli studenti, il peso non deve superare i 15 kg.
Le operazioni che comportano la movimentazione di carichi devono essere svolte a terra, con l'affiancamento di un altro studente e sotto la supervisione del docente.
- **È vietato abbandonare** la postazione assegnata *senza autorizzazione*; lo studente è responsabile della stessa fino al termine dell'esercitazione.

i) Emergenze e incidenti

- Anche in caso di **piccoli incidenti o anomalie** (materiali rotti, vetreria incrinata, malfunzionamenti), informare immediatamente il docente e/o l'assistente tecnico.
- **In caso di contatto con sostanze acide o basiche**, lavare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua e avvisare il docente, che valuterà l'eventuale intervento medico e, se necessario, la chiamata al 118.

l) Rifiuti, pause e conclusione delle attività

- I **rifiuti chimici** devono essere smaltiti secondo le indicazioni del docente e/o dell'assistente tecnico.
- **L'uso dei servizi igienici** è consentito solo previa autorizzazione del docente, dopo aver lasciato i DPI in laboratorio in modo ordinato.
- **Durante l'intervallo** è obbligatorio uscire dal laboratorio e non rientrarvi fino al termine della pausa.
- **Al termine dell'esercitazione** è obbligatorio riordinare materiali e strumenti, pulire i banconi, conferire la vetreria negli spazi indicati e lavarsi accuratamente le mani.

m) Responsabilità

In caso di **danneggiamenti** intenzionali o dovuti a negligenza, lo/gli studente/i responsabile/i, oltre alle sanzioni disciplinari previste, sono tenuti al risarcimento del danno secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Entrata in vigore e rinvio normativo

Il presente Regolamento è stato:

- approvato dal Dipartimento di Scienze Naturali e Chimica in data 16/03/2026;
- acquisito con parere favorevole dal Collegio dei Docenti del 14/05/2026;
- approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 60/2024-2027 del 19/05/2026.

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 19/05/2026.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le norme interne dell'Istituto.